



I.P.S.I.A.S. "Di Marzio-Michetti"
Via Arapietra, 112 – 65124 Pescara
Tel. 085-412087 - fax 085-41464 c.f. 91129180682
web site: www.ipsias-dimarziomichetti.gov.it
peri03000v@istruzione.it pec: peri03000v@pec.istruzione.it



I.P.S.I.A.S. - "DI MARZIO - MICHETTI" - PESCARA
Prot. 0003202 del 06/04/2019
(Uscita)

All' albo
Amministrazione Trasparente
Scuole Superiori Pescara
Comprensivi Pescara
Direzione Didattica Montesilvano-Spolto

CIG: Z782772274

OGGETTO: BANDO per conferimento di incarico di medico competente D.Lgs. 81/2008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 25,38,39,40,41 e 42 del D.Lgs. 81/2008;

VISTA la circolare della F.P. n. 2/2008;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 165-2001;

CONSIDERATO che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 128 /2018

RENDE NOTO

che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di un consulente in qualità di medico competente per il periodo di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo.

Art. 1 Come da art. 25 del D.Lgs. 81/2008, il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la

trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

m) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti richiesti;

Art. 2- Al fine di una precisa stesura dell'offerta si forniscono i dati della Scuola:

Plessi n. 1 Alunni n. 600. Docenti e ATA n. 130 ca.

Art. 3 Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che posseggano i seguenti requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. (uno tra quelli di cui ai punti a), b), c) e d);
- e) I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)). I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.
- f) Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".
- g) I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente bando sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- h) siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- i) godano di diritti civili e politici;
- j) non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- k) siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
- l) siano in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti).

Art. 4 La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà contenere l'autodichiarazione dei requisiti di cui all'art. 3 ed essere corredata da:

- indicazione dei dati anagrafici del richiedente;
- copia di un documento d'identità in corso di validità;
- curriculum vitae in formato europeo.

La candidatura dovrà pervenire all'indirizzo peri03000v@pec.istruzione.it
IPSIAS Di Marzio Michetti –Via Arapietra – 112 – Pescara - **entro il 30 Aprile 2019 ore 12,00** - con domanda in carta semplice con allegato curriculum vitae dove devono essere elencati i titoli culturali e le esperienze professionali da valutare con allegato copia di un documento valido di identità. **L'istituto non**

risponderà della mancata consegna imputabile ad inesattezze nell'indicazione del recapito da parte dell'aspirante o di eventuali disguidi postali imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 5 Saranno escluse dalla valutazione le domande: - pervenute oltre i termini previsti; - pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; - sprovviste della firma in originale dell'esperto; - sprovviste del curriculum vitae e di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Art. 6 L'incarico sarà assegnato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza tenendo conto di quanto segue:

titoli culturali	punti	Per un massimo di
Ulteriori titolo di studio pari o superiore a quello richiesto dal bando	per ogni titolo	10
Dottorato di ricerca inerente la materia	5 per ogni titolo	10
Master o corsi di perfezionamento con esami finali	3 per ogni titolo	9
Esperienze professionali	Punti per ogni anno	Per un massimo
Precedenti incarichi presso questa scuola	4	12
Precedenti incarichi presso altre scuole pubbliche	1	5
Precedenti incarichi in altre PP.AA.	0,50	2,50

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico:

1. con precedenza assoluta al personale interno all'Istituzione scolastica o ad altre PP.AA.;
2. in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali;
3. di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.

Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. Ai sensi dell'art.10 comma 1 della legge 31 Ottobre 1996 n. 675, in seguito riportato nell' art.13 del D.L.vo n.196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l'istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.

Il candidato dovrà autorizzare l'istituto al trattamento dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

Il contratto di prestazione d'opera professionale ha la durata di un anno, dalla data di sottoscrizione, e ne è vietato il rinnovo tacito;

il compenso lordo onnicomprensivo per la prestazione in oggetto è fissato in € 700,00 + € 30,00 per singola visita (lordi onnicomprensivi)

Art. 7 Il presente bando è pubblicato sul sito della Scuola – Sezz. “Albo Pretorio” e “Amministrazione trasparente” - ed inviato per posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche della Provincia. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Direttore dei SS.GG.AA protempore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Antonella ASCANI)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93